

Qualora ad una procedura attivata da un ente locale per la realizzazione di una opera pubblica a mezzo di project financing, ex art. 37bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., abbiano partecipato più concorrenti, deve ritenersi legittimo il provvedimento della P.A. di dichiarazione di non idoneità della proposta formulata da uno di essi, nel caso in cui detta proposta risulti priva dell'elaborato di quantificazione degli elementi per la successiva valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, quindi, dei requisiti minimi per essere qualificata come tale, nonché priva delle "garanzie del promotore". In tale circostanza, infatti, a differenza dell'ipotesi in cui si sia in presenza di un solo aspirante promotore, non è consentito alla P.A. di formulare, ex art. 37bis, comma 2ter, lett. b) della medesima legge quadro, una successiva richiesta integrativa della documentazione mancante, in quanto detta richiesta si tradurrebbe, di fatto, non in una mera integrazione documentale, che sarebbe possibile, ma in un'integrazione della proposta stessa nei suoi elementi essenziali e costitutivi, che si avrebbe ad intervenuta conoscenza delle proposte formulate dai restanti soggetti che hanno risposto all'invito, con la conseguente violazione dei principi di terzietà che comunque devono informare l'azione amministrativa.